

# **SIMETO AMBIENTE S.P.A.**

## **A.T.O. CATANIA 3**



### **Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani**

Approvato con Deliberazione del C.d.A. n.9 del 7 febbraio 2006  
Modificato con Deliberazione del C.d.A. n.69 del 15 ottobre 2007  
Modificato con Deliberazione del C.d.A. n.66 del 29 ottobre 2008

- ( - D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni
- D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni
- D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni
- Ordinanza del Commissario Delegato per l' emergenza rifiuti 8 agosto 2003, n.885)



# INDICE

## TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

- Art. 1. Istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
- Art. 2. Società d'Ambito o Soggetto gestore del servizio
- Art. 3. Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento
- Art. 4. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
- Art. 5. Gestione e costo del servizio
- Art. 6. Piano Finanziario
- Art. 7. Gettito della Tariffa
- Art. 8. Presupposti per l'applicazione della Tariffa
- Art. 9. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa
- Art. 10. Locali ed aree soggette a Tariffa
- Art. 11. Esclusioni
- Art. 12. Locali ed aree non soggette alla parte variabile della Tariffa
- Art. 13. Superficie soggetta a Tariffa
- Art. 14. Inizio e cessazione dell'occupazione, conduzione, detenzione e variazioni
- Art. 15. Tariffa giornaliera di smaltimento

## TITOLO II – IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

- Art. 16. Determinazione della Tariffa
- Art. 17. Deliberazioni della Tariffa
- Art. 18. Categorie d'utenza
- Art. 19. Articolazione della Tariffa e ripartizione dei costi fra le Utenze
- Art. 20. Classificazione delle Utenze Domestiche
- Art. 21. Criteri per il calcolo della Tariffa per le Utenze Domestiche
- Art. 22. Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Domestiche
- Art. 23. Modalità di attribuzione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Domestiche
- Art. 24. Classificazione delle Utenze Non Domestiche
- Art. 25. Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Non Domestiche
- Art. 26. Commisurazione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Non Domestiche

## TITOLO III – RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI

- Art. 27. Riduzioni sulla parte variabile della Tariffa
- Art. 28. Agevolazioni e riduzioni tariffarie
- Art. 29. Agevolazioni per le Utenze Domestiche
- Art. 30. Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani della Tariffa delle Utenze Non Domestiche
- Art. 31. Cumulo di agevolazioni e riduzioni e copertura delle stesse
- Art. 32. Sostituzione dei Comuni soci al soggetto tenuto al pagamento della Tariffa

## **TITOLO IV – COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

- Art. 33. Comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione**
- Art. 34. Soggetti tenuti alla comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione**
- Art. 35. Contenuti della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e modalità di presentazione**
- Art. 36. Rimborsi**
- Art. 37. Poteri del Soggetto gestore**
- Art. 38. Trattamento dei dati**
- Art. 39. Violazioni - Penalità**
- Art. 40. Riscossione della Tariffa**

## **TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 41. Norme transitorie e di rinvio**
- Art. 42. Abrogazioni**

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

#### **Art. 1 . Istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani**

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni, nei Comuni di:

- Adrano,
- Belpasso,
- Biancavilla,
- Camporotondo Etneo,
- Gravina di Catania,
- Mascalucia,
- Misterbianco,
- Motta Sant'Anastasia,
- Nicolosi,
- Paternò,
- Pedara,
- Ragalna,
- San Gregorio di Catania,
- Sant'Agata Li Battiati,
- San Pietro Clarenza,
- Santa Maria di Licodia,
- San Giovanni La Punta,
- Tremestieri Etneo

2. Mediante la Tariffa devono essere coperti tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

3. Per la determinazione della Tariffa, il Soggetto Gestore fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previste per la definizione della Tariffa di riferimento di cui agli artt.2 e 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Tariffa di riferimento può essere articolata su base territoriale, con riferimento alle diverse caratteristiche dei diciotto comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale.

5. La Tariffa di riferimento a regime deve coprire integralmente tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La Tariffa viene determinata sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'applicazione e la riscossione della Tariffa sono effettuate dalla Società d'Ambito secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

8. Qualora il gettito della Tariffa fosse maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente viene accreditata al successivo esercizio.

9. Si indica, nel seguito, come "Soggetto gestore", la Società d'Ambito o altro soggetto individuato dalla stessa con procedure di evidenza pubblica.

## **Art. 2. Società d'Ambito o Soggetto gestore del servizio**

1. L'attività gestionale della Tariffa compete, alla Società d'Ambito, ai sensi dell'art.49 - commi 9 e 13 e dell'art 23 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, e dello Statuto della Simeto Ambiente S.p.A. approvato dalle diciotto Amministrazioni Comunali.

2. La Società d'Ambito "Simeto Ambiente S.p.A." è il soggetto cui i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Catania 3", così come definito nell'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, e relative all'applicazione, accertamento e riscossione della Tariffa, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.

3. La Società d'Ambito "Simeto Ambiente S.p.A" è costituita dalle Amministrazioni Comunali sotto elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell'atto notarile rep.18035 e racc.n.4911 del 30/12/2002, rogato dal Notaio Carlo Saggio in Catania:

- Comune di Adrano con delibera Consiglio Comunale n.63 del 11/12/2002;
- Comune di Belpasso con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 19/12/2002;
- Comune di Biancavilla con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 19/12/2002;
- Comune di Camporotondo Etneo con delibera del Commissario ad Acta n.1/3 del 19/12/2002;
- Comune di Gravina di Catania con delibera del Commissario ad Acta n.110 del 19/12/2002;
- Comune di Mascalucia con delibera del Commissario ad Acta n.61 del 16/12/2002;
- Comune di Misterbianco con delibera del Commissario ad Acta n.3 del 18/12/2002;
- Comune di Motta Sant'Anastasia con delibera del Commissario ad Acta n.95 del 20/12/2002;
- Comune di Nicolosi con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 16/12/2002;
- Comune di Paternò con delibera del Commissario ad Acta n.152 del 17/12/2002;
- Comune di Pedara con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 19/12/2002;
- Comune di Ragalna con delibera del Commissario ad Acta n.2 del 20/12/2002;
- Comune di San Gregorio di Catania con delibera del Commissario ad Acta n.2 del 19/12/2002;
- Comune di Sant'Agata Li Battiati con delibera del Commissario ad Acta n.5 del 19/12/2002;
- Comune di San Pietro Clarenza con delibera del Commissario ad Acta n.2 del 17/12/2002;
- Comune di Santa Maria di Licodia con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 18/12/2002;
- Comune di San Giovanni La Punta con delibera del Commissario ad Acta n.2 del 16/12/2002;
- Comune di Tremestieri Etneo con delibera del Commissario ad Acta n.3 del 19/12/2002.

### **Art. 3. Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tariffa di cui al precedente articolo 2 e dell'art.49 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni, ed è adottato in esecuzione dell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti 8 agosto 2003, n.885.

2. In particolare stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi strumentali per l'applicazione della Tariffa e le misure da adottare in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina, altresì, i criteri per la classificazione delle categorie d'Utenza, suddivise tra Domestiche e Non Domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 4. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, e di quelli assimilati agli urbani, è svolto in regime di privativa sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale Catania 3 ed è attività qualificata "di pubblico interesse".

2. La gestione dei rifiuti comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e, in subordine, di energia.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, viene svolto secondo le caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 ed è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e dai Regolamenti Comunali per la gestione del servizio per la raccolta integrata dei Rifiuti Urbani, adottati ai sensi dell'art.21 comma 2, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e approvati dai singoli comuni:

- Comune di Adrano con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 27/07/2001;
- Comune di Belpasso con delibera del Consiglio Comunale n.84 del 08/11/2001;
- Comune di Biancavilla con delibera del Consiglio Comunale n.168 del 07/12/2001;
- Comune di Camporotondo Etneo con delibera del Consiglio Comunale n.04 del 14/03/2001;
- Comune di Gravina di Catania con delibera Consiglio Comunale n.88 del 18/10/2000;
- Comune di Mascalucia con delibera del Consiglio Comunale n.07 del 31/01/2001;
- Comune di Misterbianco con delibera Consiglio Comunale n.07 del 31/01/2002;
- Comune di Motta Sant'Anastasia con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 26/03/2001;
- Comune di Nicolosi con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 28/12/2001;
- Comune di Paternò con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 18/04/2002;
- Comune di Pedara con delibera del Consiglio Comunale n.69 del 22/12/1999;
- Comune di Ragalna con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 09/11/2001;
- Comune di San Gregorio di Catania con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 22/11/2001;

- Comune di Sant'agata Li Battiati con delibera del Commissario Straordinario n.28 del 18/04/2002;
- Comune di San Pietro Clarenza con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 09/10/2000;
- Comune di Santa Maria di Licodia con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 14/03/2001;
- Comune di San Giovanni La Punta con delibera del Consiglio Comunale n.09 del 14/09/2001;
- Comune di Tremestieri Etneo con delibera del Consiglio Comunale n.89 del 29/11/2001.

6. Oltre che dai Regolamenti comunali, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è disciplinato dal Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati dell'Ambito Territoriale Ottimale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.24 del 5 settembre 2003.

7. La dizione "rifiuti urbani" sarà, di seguito, utilizzata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani, secondo l'elenco riportato nei relativi Regolamenti Comunali per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli Rifiuti Urbani.

#### **Art. 5. Gestione e costo del servizio**

1. La Tariffa garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

2. Il costo del servizio è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, al tipo e qualità del servizio erogato tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e qualità del servizio fornito, al tasso di inflazione programmato e più in generale a tutti i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti.

#### **Art. 6. Piano Finanziario**

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Annualmente, il Soggetto gestore redige ed approva, nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo, il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento così come previsto dall'art.49, commi 4 bis e 8 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I contenuti essenziali del Piano Finanziario, definiti all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, sono i seguenti:

- a) programma degli interventi necessari,
- b) piano finanziario degli investimenti;
- c) specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi;
- d) risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla Tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

5. Il Piano Finanziario deve essere corredato da una relazione, art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale vengono descritti i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le relative motivazioni.

6. Sulla base del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento, il Soggetto Gestore provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, all'articolazione tariffaria, alla definizione del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica).

7. Il Soggetto Gestore provvede annualmente, entro il 30 di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento di cui al precedente art.7, ai sensi dell'art.9 DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.

8. I dati relativi alle componenti di costo della Tariffa di cui al punto 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere comunicati annualmente ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n.70 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7. Gettito della Tariffa**

1. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.

2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate di costo:

- a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, al canone del servizio.
- b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione.

3. Il Soggetto Gestore determina annualmente le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per quella variabile. Qualora tale deliberazione non sia adottata, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

#### **Art. 8. Presupposti per l'applicazione della Tariffa**

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio dei comuni ricadenti nel Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art.49 comma 3 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.

3. La Tariffa viene applicata anche sulle aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali, a titolo esemplificativo, campeggi, parcheggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

4. La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzate purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione di un locale o di un'area, l'attivazione di almeno uno dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono, salvo quanto disciplinato dal presente regolamento. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale, per un utenza domestica, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Nel caso di nuova edificazione di un immobile, i locali si ritengono occupati a partire dalla data di agibilità; nel caso di ampliamento si ritengono occupati dalla data della dichiarazione di fine lavori.

6. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, per le multiproprietà e per le attività produttive in genere.

### **Art. 9. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa**

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, è obbligato al pagamento della Tariffa ed al rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento.

2. Tale soggetto è obbligato con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stesse.

3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

4. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti/occupanti nella stessa unità immobiliare, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.

6. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

7. Si considera soggetto tenuto al pagamento:

- a) per le Utenze Domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
- b) per le Utenze Non Domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica;
- c) per le organizzazioni prive di personalità giuridica (per esempio, le associazioni), la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano;
- d) per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime;
- e) per i locali destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe, quali residence, affittacamere e simili, è dovuta dai soggetti esercenti l'attività;
- f) per i locali a uso abitativo ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, o di locali affittati in modo saltuario o occasionale, soggetto obbligato e responsabile del pagamento della Tariffa, per l'intero anno, è il proprietario oppure i titolari del diritto reale di godimento sugli immobili;
- g) il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento non denunciato, è responsabile del pagamento della tariffa in solido con il conduttore.

8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E', altresì, obbligato al rispetto degli adempimenti ed obblighi di cui al presente regolamento.

9. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa previsto dal presente comma, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

10. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

11. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

12. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### **Art. 10. Locali ed aree soggette a Tariffa**

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa:

- a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.11;
- b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
- c) il vano scala interno all'abitazione;
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
- e) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime;
- f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, campeggi, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
- g) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, etc.;
- h) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq.20 per colonnina di erogazione.

## Art. 11. Esclusioni

1. Non sono soggetti a Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le seguenti ragioni:
  - a. per loro natura;
  - b. per il particolare uso cui sono destinati;
  - c. perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità
  - d. per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette.
3. Non sono, inoltre, soggette al pagamento della Tariffa:
  - a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore;
  - b) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono stoccati o prodotti imballaggi terziari;
  - c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
  - d) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
    1. sale operatorie;
    2. stanze di medicazione e ambulatori medici;
    3. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:
    - gli uffici;
    - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
    - le cucine ed i locali di ristorazione;
    - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
    - le eventuali abitazioni;
    - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa;
  - e) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

4. Qualora non fosse possibile identificare con precisione le aree di esclusione di cui ai commi precedenti, potrà essere riconosciuto un abbattimento forfetario della Tariffa dovuta nella misura del 30%. Oppure il Soggetto gestore potrà definire una percentuale di abbattimento della Tariffa dovuta applicando la seguente formula:

$$R = \frac{Q_{imbT} \text{ (oppure } Q_{rs})}{Kd(S, ap) \times S} \times 100$$

$Q_{imbT}$  : Quantitativi Imballaggi terziari

$Q_{rs}$  : Quantitativi rifiuti speciali

$Kd$ : coefficiente di produttività specifica, scelto, per metro quadrato ( $Kd(S,ap)$ )

$S$ : superficie a ruolo

5. Gli Utenti aventi diritto, per beneficiare dell'esclusione della Tariffa devono farne espressa richiesta al Soggetto gestore dichiarando che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, imballaggi terziari e rifiuti pericolosi identificati attraverso il codice CER. La richiesta deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

6. Sono, inoltre, **escluse** dal calcolo delle superfici, e quindi **non assoggettate all'intera Tariffa**, i seguenti locali ed aree:

- a) locali:
  - (i) stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi;
  - (ii) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a Tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
  - (iii) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
  - (iv) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
  - (v) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - (vi) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
  - (vii) solai e sottotetti, qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150, che per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti.
- b) aree:
  - (i) impraticabili o intercluse da recinzione;
  - (ii) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - (iii) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - (iv) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
  - (v) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
  - (vi) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
  - (vii) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione. Le circostanze che potrebbero dare origine all'esclusione di cui al presente punto debbono essere comunicate al Soggetto gestore e saranno oggetto di valutazione sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
  - (viii) le aree scoperte adibite a verde;

7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

## **Art. 12. Locali ed aree non soggette alla parte variabile della Tariffa**

1. Non sono soggetti alla parte variabile della Tariffa:

- a) i locali:
  - (i) non allacciati ai servizi rete o privi di qualsiasi arredo, mobilio, macchinario;
  - (ii) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - (iii) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
  - (iiii) le aree adibite a garage, cantina, o deposito, autorimessa o similare, ad uso privato, annesso all'abitazione principale o oggetto di distinta utenza.

2. Le circostanze di cui al punto 1) del presente articolo comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Qualora perdurino le condizioni di esenzione oltre l'anno di riferimento, la richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 20 gennaio.

#### **Art. 13. Superficie soggetta a Tariffa**

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della Tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.

2. Le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti.

4. La misurazione complessiva espressa in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che il valore decimale sia superiore o inferiore a 0,5 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione dove sia svolta una attività economica e/o professionale, si applica la Tariffa delle categorie domestiche e della categoria non domestica relativa all'attività svolta commisurandola alle relative superfici adibite a ciascuno degli utilizzi

#### **Art. 14. Inizio e cessazione dell'occupazione, conduzione, detenzione e variazioni**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione pecuniaria decorre **dal giorno** di inizio dell'utenza di occupazione o di conduzione e termina **dal giorno** in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.

3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione pecuniaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.) decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Le modificazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Ai fini della definizione di "inizio occupazione o conduzione" e di "fine occupazione o conduzione" fa fede l'autocertificazione/denuncia di cui al presente regolamento.

7. In assenza di autocertificazione/denuncia di inizio occupazione fa fede qualsiasi atto comunale (residenza, nulla osta inizio attività, cessione di fabbricato, etc.).

8. Gli atti comunali prevalgono sulla denuncia qualora quest'ultima indichi l'inizio dell'occupazione successiva a quanto indicato nell'atto comunale.

9. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione o dei locali ed aree, avviene a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia/autocertificazione della cessazione, o in assenza di quest' ultima dalla data di recepimento dell'informazione da parte del Soggetto gestore.

10. Nei casi di locazione per periodi inferiore all'anno, nel caso di locali affittati in modo saltuario e occasionale, la Tariffa è dovuta per l' intero anno dal proprietario. Ai fini del computo della parte variabile della Tariffa, il proprietario presenta denuncia/autocertificazione con il numero degli occupanti. In assenza di tale documento si computerà un numero di occupanti pari a 3.

11. Tutte le variazioni di composizione del nucleo familiare devono essere comunicate, al Soggetto gestore entro 90 giorni dall' evento.

12. Gli effetti di tutte le dichiarazioni previste nel presente, decorrono dalla prima fattura utile successiva alla dichiarazione stessa, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

### **Art. 15. Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Viene istituita la Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le Utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione in base alla Tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, con una maggiorazione del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni, viene applicata la Tariffa della categoria recante voce di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. La comunicazione dell'uso temporaneo del suolo deve essere presentata al Soggetto gestore nei seguenti termini:

- a) entro il 20 gennaio di ogni anno, se trattasi di occupazione ricorrente;
- b) entro lo stesso giorno, se trattasi di occupazione occasionale.

5. Il soggetto gestore, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, provvede alla riscossione della Tariffa mediante emissione di fattura.

6. In caso di uso di fatto di un'area soggetta a TIA, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.

## TITOLO II

### IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

#### **Art. 16. Determinazione della Tariffa**

1. La Tariffa è dovuta annualmente dalle Utenze Domestiche e Non Domestiche ed è determinata, con apposita deliberazione, nel rispetto della vigente normativa in materia, sulla base della Tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da ottenere un gettito globale per la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2. La Tariffa viene determinata dalla Società d'Ambito sulla base del Piano Finanziario.

3. La Tariffa è commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Soggetto gestore.

4. L'obbligazione pecuniaria decorre dal giorno di inizio dell'utenza e termina nel giorno in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con denuncia/autocertificazione di cessazione.

5. La Tariffa è articolata nelle fasce di Utenza Domestica e Non Domestica. Nel presente regolamento, l'utilizzo del termine "Utenze/a" senza ulteriori specificazioni, si riferisce all'insieme delle Utenze Domestiche e Non Domestiche.

6. La Tariffa è composta da:

1. **una parte fissa (TF)**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, agli oneri finanziari e di riscossione, ai costi di gestione dei rifiuti a "*domanda collettiva*" quali lo spazzamento e la raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni;
2. **una parte variabile (TV)**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito, all'entità dei costi di gestione, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi a "*domanda individuale*" a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale quali i costi dei rifiuti indifferenziati allo scopo di rappresentare un incentivo economico al contenimento della sua produzione.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all'attività svolta da quella destinata all'uso domestico, è applicata la Tariffa dell'uso prevalente.

#### **Art. 17. Deliberazioni della Tariffa**

1. In sede di formazione del Bilancio di previsione, la Società d'Ambito delibera:

- a. la percentuale di copertura della Tariffa;
- b. le voci afferenti ai costi fissi e variabili;
- c. i criteri da adottare per la ripartizione dei costi fra Utenze Domestiche e Non Domestiche;
- d. le riduzioni;
- e. le agevolazioni per le utenze Domestiche per la partecipazione alla raccolta differenziata;
- f. i coefficienti di riduzione per le Utenze Non Domestiche che avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani;

- g. le esenzioni;
- h. i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle Tariffe, per ogni tipologia di Utenza;
- i. altri parametri o elementi essenziali ai fini della determinazione della Tariffa.

### **Art. 18. Categorie d'utenza**

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, di cui agli allegati 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti alle due categorie di utenza in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi effettivi sostenuti dal comune del servizio o sulla base di criteri razionali stabiliti dal Soggetto Gestore.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa.

### **Art. 19. Articolazione della Tariffa e ripartizione dei costi fra le Utenze**

1. La Tariffa è articolata in due fasce, secondo quanto disposto dall' art. 4, comma 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158:
  - a. **Utenze Domestiche:** comprendente tutte le abitazioni civili;
  - b. **Utenze Non Domestiche:** comprendente tutte le attività economiche presenti sul territorio (quali, a titolo esemplificativo, attività commerciali e produttive in genere, laboratori artigianali, uffici, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, negozi, etc.), nonché gli enti pubblici, le comunità, le scuole, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni, gli uffici postali, le caserme, etc. In tale categoria rientrano altresì i locali delle civili abitazioni adibiti a garage/box auto.
2. Si intendono Utenze Domestiche i locali e i relativi accessori dichiarati dalle aziende, comprese quelle agricole, e utilizzati come unità abitative, anche in modo saltuario, per i quali le aziende sono tenute a presentare denunce originarie e di variazione indicando il numero dei componenti che occupano i locali.
3. Il Soggetto Gestore ripartisce tra le categorie di Utenza Domestica e Non Domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando le agevolazioni di cui all'art.49, comma 10 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22.

### **Art. 20. Classificazione delle Utenze Domestiche**

1. Le utenze domestiche si dividono in:
  - a. "utenze domestiche residenti o ordinarie" (U.D.) le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune;
  - b. "utenze domestiche non residenti o non ordinarie" (U.D.N.O.) le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.
2. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; le modifiche intervenute nel corso dell'anno esplicano effetti, ai fini del calcolo della parte variabile della Tariffa, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all'AIRE, ovvero occupate per periodi inferiori a 183 giorni si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conduttore dell'immobile, un numero di occupanti pari a 3 persone.

4. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nei termini stabiliti dal presente Regolamento e, in mancanza della denuncia, si considera un numero dei componenti il nucleo pari a 3 persone.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

#### **Art. 21. Criteri per il calcolo della Tariffa per le Utenze Domestiche.**

1. Le Utenze Domestiche vengono suddivise in sei categorie, così come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni:

Prima categoria:	1 componente per nucleo familiare
Seconda categoria	2 componenti per nucleo familiare
Terza categoria	3 componenti per nucleo familiare
Quarta categoria	4 componenti per nucleo familiare
Quinta categoria	5 componenti per nucleo familiare
Sesta categoria	6 e oltre componenti per nucleo familiare

2. Per le Utenze Domestiche di soggetti residenti il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale dei singoli Comuni soci, in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento della Tariffa.

3. Per le Utenze Domestiche di soggetti non residenti è fatto obbligo all'utente comunicare al Soggetto gestore il numero dei componenti del nucleo familiare. Alle Utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale dichiarazione, verrà associato un numero di occupanti pari a 3.

4. Il dispositivo di cui al comma 3 del presente articolo, si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti e a tutti gli alloggi tenuti a disposizione per i quali non è possibile individuare il numero dei componenti il nucleo familiare.

5. Il numero complessivo dei nuclei familiari relativo alle utenze non residenti viene aggregato, ai fini del calcolo della Tariffa, ai nuclei familiari residenti indicati al comma 1).

#### **Art. 22. Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Domestiche**

1. La parte fissa per le Utenze Domestiche è commisurata ai costi fissi ad esse addebitabili.

2. La parte fissa per le Utenze Domestiche da attribuire alla singola utenza, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili.

3. Il Soggetto gestore determina annualmente la parte fissa della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata

entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

4. Per la determinazione della **parte fissa**, da attribuire alla singola Utenza Domestica, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle tabelle 1 e le minori dimensioni dei locali.

5. I coefficienti  $K_a$  che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente dal Soggetto Gestore in sede di determinazione delle Tariffe.

### **Art. 23. Modalità di attribuzione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Domestiche**

1. La **parte variabile** della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, indicata in chilogrammi, prodotta da ciascuna utenza.

2. Finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze, la quota variabile della Tariffa può essere calcolata utilizzando sistemi presuntivi con utilizzo di coefficienti di produttività specifici. In tal senso, possono essere utilizzati indici il più possibile aderenti alla situazione locale, procedendo nel seguente ordine:

- indici ricavati da indagini locali;
- indici desunti da indagini a livello sovracomunale (Consorzi di Comuni, Province, Regione, Agenzia per l'Ambiente, etc.);
- coefficienti di produttività ( $K_b$ ) forniti dall'alleg. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, tabella 2;
- sulla base di altri criteri di misurazione che potranno essere individuati dal Soggetto Gestore;

3. Le frazioni di rifiuto per le quali può essere attribuita la parte variabile in base ai conferimenti possono essere così individuate:

- a. la frazione residua;
- b. la frazione organica umida;
- c. gli scarti verdi;
- d. i rifiuti ingombranti;
- e. le frazioni di imballaggio destinate al sistema CONAI soggette a raccolta differenziata;
- f. i rifiuti assimilati recuperabili;
- g. altri rifiuti preventivamente individuati.

4. Con il provvedimento di determinazione della Tariffa vengono stabilite le modalità di attribuzione della parte variabile, per quanto concerne:

- le frazioni sulle quali calcolarla, anche in relazione alle capacità tecniche di certificazione puntuale dei conferimenti;
- le modalità di calcolo e di attribuzione;
- le agevolazioni e riduzioni e le relative modalità di applicazione.

5. Il Soggetto Gestore determina annualmente la quota variabile della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

### **Art. 24. Classificazione delle Utenze Non Domestiche**

1. I locali e le aree relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee secondo le tabelle 3 a e 4 a del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati secondo le tabelle 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di

attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

2. Le Utenze Non Domestiche presenti sul territorio vengono classificate secondo la tabella sotto riportata:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

3. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito dello stesso compendio produttivo o degli stessi locali o aree scoperte, ai fini dell'applicazione della Tariffa si fa riferimento alle diverse destinazioni d'uso dei locali o aree riconducendo ciascuno di essi alla specifica categoria delle Utenze Non Domestiche previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nel caso di insediamento di diverse attività economiche con destinazione diversa in un unico complesso unitario (es. centro commerciale), ai fini dell'applicazione della Tariffa si fa riferimento alle diverse destinazioni d'uso dei locali o aree riconducendo ciascuno di essi alla specifica categoria delle Utenze Non Domestiche previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

7. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

8. Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività individuate nel D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere effettuate da parte del Soggetto gestore, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

#### **Art. 25. Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

1. Per le Utenze Non Domestiche, la **parte fissa** della Tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3.

2. I coefficienti Kc che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente in sede di determinazione delle Tariffe.

#### **Art. 26. Commisurazione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

1. Per l'attribuzione della **parte variabile** della Tariffa si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'alleg. 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, tabella 4.

2. Nel caso in cui, per particolari situazioni, risulti possibile una stima o un'esatta determinazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti dall'Utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'Utenza in un'attività diversa da quella individuata dal Metodo Normalizzato.

3. Il Soggetto gestore determina, per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (kd) da attribuire alla parte variabile della Tariffa, scegliendo fra uno dei seguenti criteri:

- a. in applicazione ai parametri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;
- b. sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dal soggetto gestore o da rilevamenti realizzati nell'ambito di convenzione tra Enti;
- c. sulla base di altri criteri di misurazione che potranno essere individuati dal Soggetto Gestore.

4. In fase di applicazione della Tariffa sperimentale, i coefficienti da applicare per il calcolo della parte variabile potranno venire determinati sulla base di criteri razionali che verranno definiti in sede di approvazione delle Tariffe al fine di favorire un graduale adeguamento delle Tariffe della Tarsu a quelle della nuova Tariffa di Igiene Ambientale

5. I coefficienti  $K_d$  che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente dal Soggetto Gestore in sede di approvazione delle Tariffe.

**TITOLO III**  
**RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

**Art. 27. Riduzioni sulla parte variabile della Tariffa**

1. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo, vengono applicate solamente alla parte variabile della Tariffa e sulla base delle indicazioni dei singoli comuni.

2. La Tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso e discontinuo, non superiore a centoottantatre (183) giorni, gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero. Tale destinazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicata l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli;
- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte produttive adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centoottantatre (183) giorni. Tale destinazione deve risultare dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività;
- c. abitazioni non servite dal servizio di raccolta, con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta.

2bis. Le misure delle riduzioni di cui al precedente comma 2) del presente articolo, sono:

- a. l'applicazione della categoria corrispondente ad un nucleo familiare composto da n. 1 componente nei casi previsti dalla lettera a);
- b. pari al 40% della parte variabile della Tariffa nei previsti dalle lettere b) e c).

3. La misura delle riduzioni di cui al precedente comma 2) del presente articolo, è pari al 40% della parte variabile della Tariffa.

4. La riduzione di cui al comma 3) del presente articolo, applicata alla prima fattura utile successiva alla richiesta, è mantenuta fino al perdurare delle condizioni di riduzione purché venga autocertificata entro il 20 gennaio di ogni anno.

5. L'Utente è tenuto a comunicare entro novanta (90) giorni, il venir meno delle condizioni di applicazione delle Tariffe ridotte di cui ai commi precedenti. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l'applicabilità delle riduzioni, e si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal presente Regolamento.

**Art. 28. Agevolazioni e riduzioni tariffarie**

1. Le agevolazioni e le riduzioni a favore delle Utenze Domestiche e Non Domestiche sono concesse, sia in sede di manovra tariffaria preventiva sia a consuntivo, relativamente alla sola parte variabile della Tariffa (TV).

2. Nel caso in cui la parte variabile della Tariffa sia commisurata alla effettiva quantità di rifiuti conferita al pubblico servizio, le agevolazioni e le riduzioni sono contenute nelle modalità stesse di commisurazione della Tariffa.

3. Nel caso di commisurazione presuntiva della quota variabile (mediante coefficienti parametrici) le agevolazioni e le riduzioni sono così determinate:

- a. alle utenze che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito di programmi preventivamente concordati e approvati dal Soggetto gestore viene concessa una riduzione non superiore al 50% della quota variabile;
- b. ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi;

4. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata, su richiesta specifica, dalla data di presentazione della domanda; l'applicazione della riduzione tuttavia è mantenuta solamente in seguito alla dimostrazione, a consuntivo con idonea documentazione (formulari, registri, ...), del trattamento dei rifiuti speciali a propria cura e spese e nel rispetto della normativa e dell'effettivo e oggettivo recupero.

### **Art. 29. Agevolazioni per le Utenze Domestiche**

1. Fermo restando la copertura integrale del costo complessivo del servizio di Igiene Ambientale il Soggetto gestore, in sede di determinazione delle tariffe, sulla base dei risultati collettivi conseguiti dalle utenze per il conferimento in forma differenziata delle diverse tipologie di materiali, potrà individuare dei criteri per la riduzione della parte variabile della Tariffa.

2. Il Soggetto gestore potrà stanziare annualmente un fondo destinato all'incentivazione della raccolta differenziata, attraverso l'individuazione di progetti che comportino la diminuzione dei costi di smaltimento.

3. La riduzione sarà calcolata a consuntivo, in relazione alla minor spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti, e sarà comunque definita nell'importo massimo del fondo di cui al precedente comma. Il Soggetto gestore definirà le modalità relative al riconoscimento della riduzione prevista per ciascun progetto che sarà distribuita solo agli Utenti che vi avranno partecipato effettivamente, accreditandola nella prima fattura utile dell'anno successivo.

4. Le Utenze Domestiche dovranno, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla base di modelli predisposti dal Soggetto gestore, dichiarare di procedere al compostaggio domestico della frazione organica e verde dei rifiuti urbani. L'eventuale riduzione potrà essere accordata, a seguito di verifiche tecniche, e venire revocata qualora l'utenza non effettui realmente il compostaggio domestico. La dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente, entro il 20 gennaio.

5. Per le Utenze Domestiche sono previsti incentivi e/o agevolazioni per il conferimento, dei rifiuti da avviare a recupero, alle isole ecologiche o altre strutture analoghe, a condizione che tali strutture siano dotate di specifici sistemi di pesatura e siano disciplinati da apposite norme regolamentari.

### **Art. 30. Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

1. Alle Utenze Non Domestiche, relativamente alla parte dei rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2. lett. g) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni, che dimostrino, a consuntivo, di aver avviato al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, viene applicato un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della Tariffa.

2. Tale riduzione viene determinata sulla base della quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero da parte della singola utenza rapportata ai coefficienti di produzione Kd previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modifiche ed integrazioni ,per la specifica categoria.

3. Per le utenze non domestiche, nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani conferiti al servizio pubblico e rifiuti speciali assimilabili agli urbani nonché di imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, la parte variabile viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

**Tipo riduzione percentuale della parte variabile della Tariffa**

- recupero fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti	→ 20%
- recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti	→ 40%
- recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti	→ 60%
- recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti	→ 80%

4. Sono esclusi, ai fini della determinazione della quota di riduzione, i rifiuti da imballaggio terziario avviati al recupero.

5. Alle Utenze Non Domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito dei programmi preventivamente concordati e approvati col Soggetto gestore, viene concessa una riduzione non superiore al 30% della quota variabile.

6. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata, solo a seguito di presentazione, da parte dell' Utenza Non Domestica, di una richiesta specifica, alla quale seguirà idonea istruttoria, da parte del Soggetto gestore, al fine di determinare l' esatta percentuale di riduzione della quota variabile.

7. La comunicazione dovrà essere rinnovata annualmente entro il 20 gennaio dell' anno in cui si intende ottenere la riduzione, ciò al fine di permettere ai singoli Comuni di valutare le singole richieste ricevute.

8. La riduzione è accordata solamente in seguito alla dimostrazione a consuntivo, con idonea documentazione (M.U.D., formulari, registri, etc.) dell'effettivo e oggettivo avvio a recupero.

9. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, e verrà applicata a partire dalla prima fattura utile. La richiesta dovrà essere rinnovata annualmente.

10. La Società ha la facoltà di stipulare singole convenzioni con i titolari delle utenze non domestiche, con superficie > 250 mq. La convenzione ha per oggetto il servizio di raccolta dei RSU e della RD prodotti nell'ambito dell'attività espletata dall'utente richiedente. Il corrispettivo per tutti i servizi resi è determinato nel pagamento della Tariffa ordinaria calcolata in relazione alla categoria merceologica corrispondente alla sopraccitata utenza, ai sensi del T.U. ambientale. I proventi derivanti dalla raccolta differenziata di tutti i materiali per i quali viene riconosciuto un corrispettivo dai consorzi di filiera, al netto del suddetto costo per il servizio reso e del costo per l'eventuale conferimento presso piattaforme autorizzate che, ove necessario, resta a totale carico dell'utenza servita, sono riconosciuti all'utente stesso in una misura percentuale che verrà stabilita dal CdA in occasione della stipula di ogni singola convenzione. Tale riconoscimento viene di seguito tradotto in una corrispondente riduzione della sola parte variabile della Tariffa.

**Art. 31. Cumulo di agevolazioni e riduzioni e copertura delle stesse**

1. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni potrà arrivare fino al 100% dell'importo della parte variabile della Tariffa.

2. La copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione di agevolazione e riduzioni concesse alle due macro categorie di utenza (domestiche e non domestiche) è assicurata con l'applicazione della Tariffa all'interno di ognuna di esse.

**Art. 32. Sostituzione dei Comuni soci al soggetto tenuto al pagamento della Tariffa**

1. I Comuni soci, ciascuno in relazione al proprio territorio di competenza, possono sostituirsi all'utenza nel pagamento, **totale o parziale**, della Tariffa, e a tal fine istituiscono un fondo destinato alla

copertura delle minori entrate, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, nei seguenti casi o come previsto da apposito regolamento adottato da ciascun Comune socio:

- a. i locali utilizzati dalle scuole elementari e medie pubbliche;
- b. i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione, norma di legge;
- c. per le abitazioni, occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
- d. per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65 anni), sole o in coppia con altro anziano abitanti in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3, A/4, A/5) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato: euro 565,00 mensili (se persona sola), € 817,00 mensili (se nucleo o coppia). Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il capo settore ragioneria e finanza, di ciascun comune, sulla base degli indici ISTAT;
- e. ai soggetti che versino in grave condizione di grave disagio sociale ed economico secondo la disciplina contenuta nel regolamento per la concessione di sostegni economici a valenza sociale;
- f. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc. purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza di scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono compresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione e al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
- g. per altre situazioni specifiche individuate dai singoli Comuni soci.

2. Ogni singolo Comune socio individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della Tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui al precedente comma 1) del presente articolo. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun Comune socio entro la data del 30 maggio di ciascun anno (oppure "entro la data prevista per l'approvazione dei bilanci di previsione) .

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.

4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa deve essere presentata dall'Utenza presentata al Soggetto gestore, entro il 20 gennaio di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione ed ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni.

5. La riduzione o l'esenzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso della eventuale eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

## TITOLO IV

### COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### **Art. 33. Comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione**

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore l'inizio e la cessazione dell'occupazione di locali ed aree entro novanta (90) giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Soggetto gestore.

2. In particolare, devono essere comunicate, con apposita dichiarazione:

- a. L'occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree occupate o condotte;
- b. La variazioni del numero degli occupanti, per le Utenze Domestiche non residenti;
- c. La variazione della destinazione d'uso dei locali e/o delle superfici occupate;
- d. La richiesta per ottenimento delle agevolazioni di cui al titolo III del presente regolamento;
- e. La segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o dei sussidi di cui sopra.

3. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate.

4. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

6. I Comuni soci assicurano:

- a. che gli Uffici Anagrafe informino i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della Tariffa. Tali uffici comunicano al Soggetto gestore, con cadenza trimestrale, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti;
- b. che gli Uffici Commercio e Attività Produttive (Sviluppo economico) informino gli utenti, all'atto del rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della Tariffa. Tali uffici comunicano al Soggetto gestore, con cadenza trimestrale, i dati e le notizie inerenti il rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione;
- c. che gli Uffici tecnici comunichino, con cadenza trimestrale, dati e informazioni utili alla determinazione della Tariffa;
- d. che gli Uffici di vigilanza urbana comunichino, con cadenza trimestrale, dati e informazioni utili alla determinazione della Tariffa.

#### **Art. 34. Soggetti tenuti alla comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione**

1. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è

rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

2. In particolare:

- a. per le Utenze Domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti. Nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le Utenze Non Domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le Utenze Domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

5. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, del presente articolo provvedono a consegnare al Soggetto gestore entro i novanta (90) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa o di cessazione apposita comunicazione redatta sui moduli predisposti dal Soggetto gestore stesso e messi a disposizione degli Utenti.

6. Per le Utenze Domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della Tariffa. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a Tariffa siano rimaste invariate.

7. La comunicazione deve, di norma, essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dal Soggetto Gestore. Eventuali comunicazioni redatte su carta semplice, spedite anche a mezzo del servizio postale, via fax o per posta elettronica, devono contenere i dati e gli elementi di cui al successivo art.36.

#### **Art. 35. Contenuti della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e modalità di presentazione**

1. La comunicazione, **originaria, di variazione o cessazione**, deve contenere:

##### **Per le Utenze Domestiche:**

- a. dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia ed il numero degli occupanti l'alloggio per le utenze di soggetti residenti;
- b. dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti. Per queste ultime, qualora non fosse possibile determinare il numero degli occupanti, questo viene determinato convenzionalmente ai sensi dell'art.21, comma 3 del presente Regolamento;
- c. ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni o sussidi;
- f. sottoscrizione.

##### **Per le Utenze Non Domestiche:**

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c. ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. sottoscrizione.

2. La comunicazione deve essere presentata al Soggetto gestore direttamente o spedita per posta tramite Raccomandata Ricevuta di Ritorno o effettuata per via telematica. In quest'ultimo caso, fino a quando non sarà attivato il sistema di riconoscimento elettronico, il Soggetto gestore provvede, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato il modello di comunicazione compilato che, una volta sottoscritto e restituito, è l'unico documento che fa fede. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telematica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.

3. All'atto della presentazione, viene rilasciata ricevuta della comunicazione. Nel caso di spedizione della comunicazione, farà fede il timbro postale, o il giorno di ricevimento se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

4. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 36. Rimborsi**

1. L'utente può richiedere il rimborso della Tariffa versata e non dovuta entro due anni dal pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dall'indebito pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

2. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto gestore dispone il rimborso della Tariffa, salvo conguaglio.

3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono o al rimborso della Tariffa a decorrere dal giorno successivo alla data della cessazione a quello in cui si è verificato l'evento.

4. Se la comunicazione di cessazione è stata presentata tardivamente, rispetto al termine previsto nel presente Regolamento, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la Tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a Tariffa il subentrante medesimo.

5. Non si fa luogo al rimborso della Tariffa per importi, comprensivi di eventuali oneri accessori, se gli stessi sono inferiori ad Euro 5,00.

### **Art. 37. Poteri del Soggetto gestore**

1. Il Soggetto gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti, in particolare svolge tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione prevista dal presente regolamento.

2. Nell'esercizio di detta attività, il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. I controlli possono essere effettuati da personale delegato dal Soggetto gestore.

4. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti d'ufficio, l'attività di cui al primo comma può essere esercitata con le seguenti modalità:

- a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- c. richiedendo la compilazione di questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- d. richiedendo notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
- e. invitando i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- f. verificando direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- g. accedendo alle banche dati in possesso dei Comuni e di altri uffici od Enti Pubblici, o Enti erogatori dei servizi di rete nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- h. secondo altri modi e forme, consentite dalla legge, ritenute maggiormente efficaci e opportune.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o riduzione delle Tariffe o delle superfici.

5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette, personale autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere, previo assenso dell'interessato e purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima apposito avviso, agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

6. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

7. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o dei quali non si riconoscono le precisazioni fornite, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

8. Sono previsti ,inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione della frazione "residua" (o delle altre frazioni sulle quali la tariffa è commisurata) è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa ma non elusiva.

9. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto Gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.

10. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha sessanta (60) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Soggetto gestore, decorso tale termine, procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.

### **Art. 38. Trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative all'Utenza è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è effettuato dal Soggetto gestore o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
4. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

### **Art. 39. Violazioni - Penalità**

1. In caso di **omesso o parziale** pagamento dell'importo dovuto, il Soggetto gestore addebita, trascorsi infruttuosamente dieci (10) giorni dal termine indicato in fattura, con apposito atto di recupero, una spesa di sollecito per un importo pari a Euro 20 oltre agli interessi di mora nella misura legale calcolati sull'importo non pagato e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di **tardivo pagamento** dell'importo dovuto, il Soggetto gestore addebita, mediante apposito atto di recupero, gli interessi di mora nella misura legale per il periodo di ritardo.
3. In caso di **omessa, infedele od incompleta comunicazione di occupazione** (originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni) il Soggetto gestore, avvalendosi dei poteri di cui al presente Regolamento, determina le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della Tariffa presumendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
4. Nei casi predetti il Soggetto gestore provvede ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale e di una penale pari al 50% della Tariffa dovuta, e comunque non inferiore a Euro 51,00 a titolo del risarcimento per il danno finanziario e le spese di accertamento sostenute.
5. I provvedimenti per il recupero della Tariffa non pagata, sottoscritti dal Soggetto gestore, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.

### **Art. 40. Riscossione della Tariffa**

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa, secondo le modalità di seguito stabilite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. La riscossione ordinaria della Tariffa può essere effettuata:
  - a. tramite ruolo, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. con versamento sul c/c postale intestato al Soggetto gestore;
  - c. direttamente presso l'Istituto di credito all'uopo individuato dal Soggetto gestore;
  - d. nei modi previsti dall'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
3. Le procedure di riscossione coattiva sono avviate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento. Tuttavia, le

procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

4. Il Soggetto gestore provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Utenza, dalle norme di legge e del presente regolamento.

5. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:

- a. secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 dal D.lgs. 13 aprile 1999, n.112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;
- b. con l'ingiunzione prevista dall'art.2 del R.D. 14 aprile 1910, n.639;
- c. attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto per Tariffa, interessi e penali, risulti inferiore a Euro 5,00.

<b>TITOLO V</b> <b>NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

**Art. 41 Norme transitorie e di rinvio**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del C.d.A. della Simeto Ambiente S.p.A. e diventerà esecutivo al momento della emissione della prima fatturazione definitiva.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino al termine del periodo di transizione:
  - a) la Tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo Tarsu relative al 2003 per la determinazione della TIA 2004 e alle iscrizioni a ruolo Tarsu 2004 per la determinazione della TIA 2005, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile;
  - b) si considerano valide ed utilizzate, agli effetti dell'applicazione della Tariffa, le denunce presentate ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione della Tariffa;
  - c) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a determinare il numero degli occupanti;
  - d) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della comunicazione così come previsto dal presente Regolamento, il cui termine di presentazione viene determinato al 30 giugno dell'anno di prima applicazione della Tariffa;
  - e) per le Utenze Non Domestiche precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'Ufficio Tributi.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute dalla normativa disciplinante la materia e al D.P.R. 17 aprile 1999, n.158 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, nonché altre norme statali o regionali applicabili per *analogia legis*.

**Art. 42. Abrogazioni**

1. Dal 1° gennaio 2004 è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. I presupposti impositivi relativi alla tassa soppressa, afferenti periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art.71 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono, altresì, sopresse tutte le norme regolamentari di applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con il presente Regolamento.